



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1286/13

Roma, addì 14.03.13

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
579/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**RIORGANIZZAZIONE PRESENZA
DELLO STATO SUL TERRITORIO
(DL 95/2012)**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

**MINISTERO DELL'INTERNO
AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI
PARLAMENTARI**

(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 marzo 2013

NUMERO AFFARE 00579/2013

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46/A2012001443 del 25/02/2013 con il quale il Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Francesca Quadri;

Premesso:

Il regolamento sottoposto al parere della Sezione è stato predisposto in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplina la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio.

Riferisce l'Amministrazione proponente che la disposizione si inserisce nell'ambito

degli interventi normativi volti a ridefinire, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, la nuova complessiva fisionomia del sistema periferico amministrativo dello Stato sul territorio, improntata ad una logica cooperativa e sussidiaria, nel rispetto dell'autonomia operativa delle diverse soggettività amministrative e dei diversi livelli di governo. In tale ottica, viene rafforzata in capo alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ed al Prefetto la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, di garanzia delle politiche di coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio e di ricezione delle istanze e delle esigenze rappresentate dal territorio e dalle rispettive comunità, in particolare attraverso l'istituzione del nuovo Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, nonché prevista l'istituzione di un apposito ufficio per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le articolazioni periferiche dello Stato, che dovrà assicurare una riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta.

Il regolamento è volto ad individuare gli ulteriori compiti ed attribuzioni della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio delle suddette funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio e delle conseguenti determinazioni organizzative e funzionali.

L'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento, consistente nella riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio.

L'articolo 2 individua i compiti affidati al Prefetto in relazione alle sue funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, comprendenti quelle connesse alla attività di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di promotore della coesione sociale.

L'art. 3 individua, quale strumento attraverso cui attuare il coordinamento delle attività amministrative e dei servizi erogati dagli uffici periferici dello Stato, il piano di coordinamento delle attività amministrative.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, nell'ambito della Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di un Comitato esecutivo, quale ausilio per individuare le criticità di sistema più evidenti ed i mezzi più adeguati per farvi fronte.

Gli articoli 5 e 6 riguardano gli ambiti territoriali di riferimento dell'attività del prefetto. Oltre all'ambito provinciale, è individuato quello corrispondente alla città metropolitana, con l'ulteriore previsione che presso le Prefetture-Uffici territoriali del governo possono essere delegate ad un Prefetto, sia congiuntamente che disgiuntamente, specifiche funzioni nelle materie di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione e asilo e di enti locali.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano la gestione in forma unitaria di servizi comuni, rispettivamente nella fase transitoria ed a regime, finalizzata alla razionalizzazione della spesa pubblica per il conseguimento di un risparmio di spesa di almeno il 20 per cento.

L'articolo 9 reca la clausola di neutralità finanziaria, mentre l'articolo 10 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sullo schema di regolamento è stato acquisito il parere della Conferenza Unificata che, in data 7 febbraio 2013, si è espressa favorevolmente.

Considerato:

Il regolamento di delegificazione completa, portandola a compimento, la disciplina per la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, introdotta dall'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: Esso definisce i nuovi compiti delle Prefetture – Uffici territoriali di governo, gli strumenti – atti ed uffici, tra cui il neoistituito Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato - attraverso cui tali compiti debbano essere svolti, la regolamentazione della gestione unitaria delle funzioni

logistiche e strumentali delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e i servizi comuni, indicati nella tabella A, allegata al decreto. Nel delineare i suddetti compiti, la normativa introduce , accanto al livello di governo della provincia, quello della città metropolitana, in armonia con il principio regolatore contenuto nella lettera b) del secondo comma dell'art. 10.

Nel complesso, il regolamento appare rispettoso di tutti i criteri indicati dalla legge. Le osservazioni della Sezione, che di seguito si formulano, riguardano quindi profili prevalentemente formali, non venendo in rilievo criticità sotto l'aspetto sostanziale.

Quanto al preambolo : il riferimento all'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 andrebbe posposto , quale ultimo richiamo normativo; nell'elencazione delle leggi richiamate, andrebbe seguito l'ordine cronologico; infine, andrebbe eliminato il riferimento all'articolo 4, comma 2 del decreto legge 5 novembre n. 188, in quanto decaduto per mancata conversione in legge.

Sempre sotto il profilo formale, all'art. 1, comma 1, lett. b), si suggerisce di riprodurre esattamente la denominazione dell' " *Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato*", recata dall'art. 10, comma 1 D.L. n. 95/2012.

All'art. 2, comma 1, lett. d), si ritiene che il compito del prefetto in materia di verifica sul territorio degli adempimenti derivanti dall'ordinamento europeo si qualifichi, rispetto all'azione svolta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, più in chiave di supporto, in considerazione del livello territoriale rivestito, che di partecipazione. Si suggerisce, pertanto, di sostituire le parole "partecipa all'azione" con "*supporta l'azione*".

Al comma 3, per meglio delimitare l'ambito dell'azione dell'Ufficio unico di garanzia, si ritiene preferibile anteporre l'espressione "*di riferimento*", posta alla fine del comma, dopo le parole "opera al servizio della comunità".

All'art. 7, comma 4, lettera a), si suggerisce l'inserimento, dopo le parole "tabella

A), allegata al presente regolamento”, dell’espressione “*che ne forma parte integrante*”, allo scopo di chiarire che anche l’allegato al regolamento costituisce fonte di pari grado.


In merito, infine, all’art. 9, comma 1, si condivide l’indicazione contenuta nel parere della Ragioneria Generale dello Stato, di cui alla nota in data 15 gennaio 2013, di aggiungere una disposizione di coordinamento con le altre norme, di recente approvate, miranti al contenimento della spesa pubblica, avente il seguente tenore : “*Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall’articolo 1, comma 115, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*”.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.


L’ESTENSORE

Francesca Quadri



IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Massimo Meli





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Parere, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Repertorio atti n. 36120 del 7 febbraio 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

VISTO l'articolo 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare il comma 3 il quale ha previsto che, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti in materia, previo parere di questa Conferenza, venga adottato, entro il termine ordinario di novanta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge di conversione, un regolamento che individui ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura connessi all'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio;

VISTA la nota n. 335/DAGL/50271/10.3.1 del 16 gennaio 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'11 dicembre 2012, diramato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 23 gennaio 2013 nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni, non avendo rilievi da segnalare dal punto di vista tecnico, hanno comunicato che l'espressione del parere veniva rimessa alla sede politica della Conferenza;

- i rappresentanti dell'ANCI, pur rilevando nell'articolato del provvedimento la possibilità che vi sia stato un eccesso di delega in materia di livelli essenziali riguardanti i diritti civili, hanno precisato che la determinazione conclusiva viene rimessa alla sede politica.

- i rappresentanti dell'UPI, nell'esprimere avviso tecnico favorevole sul provvedimento, hanno segnalato come sia essenziale che gli Uffici territoriali di Governo assolvano ad una reale funzione di garanzia del rispetto dei principi costituzionali nello svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione e siano strumento di leale collaborazione operativa fra i diversi livelli istituzionali di governo e hanno richiesto, in relazione a tale funzione, che il Ministro dell'interno, in sede di Conferenza, possa rendere noto un quadro conoscitivo delle singole realtà territoriali;

CONSIDERATO che, nel corso della predetta riunione tecnica, i rappresentanti del Ministero dell'interno, condividendo la necessità di raggiungere nel contempo una migliore organizzazione a livello di coordinamento delle attività di tutti i soggetti istituzionali operanti sul territorio, hanno ribadito come lo spirito riformatore del provvedimento, inteso quale obiettivo prioritario della riorganizzazione delle Prefetture, sia l'efficientamento dell'attività della Pubblica amministrazione, conseguita attraverso il miglioramento delle performances e dei servizi all'utenza;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 24 gennaio 2013, ma rinviato, su richiesta delle Regioni e degli Enti locali, all'odierna seduta per consentire ulteriori approfondimenti e per conoscere l'entità dei risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del provvedimento;

VISTA la nota n. 46/A2012001443 del 31 gennaio 2013 con la quale il Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e parlamentari ha fornito i chiarimenti in merito ai risparmi di spesa derivanti dal provvedimento in esame, nota che è stata trasmessa, il 4 febbraio 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno comunicato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, facendo rilevare che sarebbe stato necessario un approfondimento e un quadro più completo della riorganizzazione degli uffici e auspicando che il conseguimento dell'obiettivo del risparmio di spesa previsto confluisca puntualmente nel nuovo bilancio dello Stato; inoltre, hanno chiesto l'inserimento della clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'UPI ha consegnato un documento (All.A) in cui si esprime parere favorevole con la raccomandazione di procedere, tra qualche tempo, ad una verifica degli effetti del provvedimento, atteso che il processo di riordino era strettamente connesso all'accorpamento delle Province e ritenendo importante una rivisitazione di talune disposizioni, tenendo presente che, quando si fa riferimento agli Uffici periferici, non si devono intendere soltanto quelli delle Prefetture, ma anche quelli dei Ministeri presenti sul territorio nazionale;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole sul provvedimento, associandosi alle osservazioni formulate dalle Regioni e dall'UPI;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto di quanto rappresentato dalle Regioni e dagli Enti locali, accogliendo la richiesta di una verifica degli effetti della riorganizzazione una volta che alla stessa si sarà dato corso;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasmesso, con nota n. 335/DAGL/50271/10.3.1 del 16 gennaio 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi

110. ✓



P. 6
CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 7/02/2013



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA
PRESENZA DELLO STATO SUL TERRITORIO, A NORMA DELL'ART. 10 DEL
DECRETO - LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 135**

*Conferenza unificata
Roma, 7 febbraio 2013*

L'UPI esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto in considerazione della necessità di riorganizzare la presenza degli uffici statali nel territorio, attribuendo alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato nel territorio attraverso un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato e realizzando un esercizio unitario delle funzioni strumentali dei diversi uffici per garantire i risparmi previsti dalla legge in attuazione della "Spending Review".

Occorre tuttavia considerare che quest'intervento regolamentare non è completo, poiché il processo di riordino delle circoscrizioni provinciali attraverso l'accorpamento delle Province e l'istituzione delle Città metropolitane non è stato portato a compimento da parte del Parlamento in questa legislatura. D'altronde, l'art. 1, comma 115, della legge di stabilità ha espressamente rinviato al 31 dicembre 2013 l'attuazione del processo di riordino delle province previsto nell'ambito della "Spending Review".

L'UPI, nel valutare positivamente il percorso di riorganizzazione avviato, richiede al Ministro dell'Interno e al Governo l'impegno di riportare in Conferenza unificata entro il 30 giugno 2013 un'informativa sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici statali periferici in modo da ricostruire un quadro conoscitivo completo sulle attività svolte e sulle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate in ogni circoscrizione provinciale.